

Prot. n. 94

Palermo, 9 maggio 2019

**Oggetto: Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto - Triennio normativo ed economico 2016-2018 – Osservazioni contrarie.**

ARAN Sicilia  
Via Trinacria, 34 - 90144 Palermo  
[aransicilia@aransicilia.it](mailto:aransicilia@aransicilia.it)

Il SIAD, pur non condividendo molte parti del Contratto, reso dalla Corte dei Conti ancora più penalizzante rispetto alla pre-intesa, dopo che hanno apposto la firma tutti gli altri Sindacati, sottoscrive il CCRL al solo fine di continuare ad esercitare in tutte le sedi, anche contrattuali, la tutela della dignità e dei diritti dei dipendenti, con le seguenti dichiarazioni che fanno parte inscindibile della firma apposta e che dovranno essere pubblicate unitamente allo stesso contratto.

Premesso quanto sopra, il SIAD dichiara la propria contrarietà sulle seguenti fattispecie giuridiche contrattuali:


1. **Art. 5 – Confronto.** Non si condivide il mancato accoglimento della richiesta di inserire la previsione di fornire alla delegazione sindacale trattante la motivazione, nel caso in cui l'Amministrazione decida di interrompere le trattative e di adottare anticipatamente gli atti gestionali;
2. **Art. 18 - Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione.** Non si condivide la sola istituzione di tali profili, tra l'altro difficilmente riconducibili alle mansioni proprie del personale di Categoria D e C, tralasciando di introdurre tutti gli altri profili necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Inoltre, non si comprendono i motivi per cui tale fattispecie è stata limitata alla sola Amministrazione regionale e non sia stata applicata anche a tutti gli Enti di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000;
3. **Artt. 20 e 21 – Conferimento e revoca delle posizioni organizzative e professionali.** Non si condivide la modifica dell'istituto, già previsto correttamente nel nostro ordinamento, per renderlo difforme da quanto previsto negli altri contratti nazionali e consentendo una attribuzione discrezionale, senza criteri oggettivi stabiliti in sede di contrattazione decentrata. Sarebbe bastato soltanto finanziare l'istituto per renderlo operativo; in merito, la Corte dei Conti ha osservato che tali previsioni siano in contrasto con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali sia per la quantificazione dell'importo, sia per l'assenza di una gradazione, sia anche per il possibile conferimento al personale di categoria C, secondo la declinazione effettuata;
4. **Art. 22 - Progressione economica all'interno della categoria.** La mancata stipula dei contratti da 12 anni ed in particolare di quello relativo all'anno 2008/2009 ha determinato in quegli anni la mancata attivazione dell'istituto, che è stato invece applicato in tutto lo Stato con una percentuale che con il recente reitero è riuscito a soddisfare pienamente tutto il personale in servizio. Conseguentemente, sempre che l'istituto sia realizzato, riteniamo che la mancata previsione di applicare la PEO a tutto il personale, penalizza oltremodo i regionali rispetto ai loro pari grado statali, anche per l'irrisorietà degli aumenti retributivi previsti; in merito, la Corte dei Conti ha osservato che non sussistano i presupposti normativi per la sua attribuzione, in assenza del Piano della Performance;
5. **Art. 33 - Recupero e riposi compensativi.** Non si condivide il mancato accoglimento della richiesta di riconoscere al personale in turnazione che presta servizio in una giornata infrasettimanale super festiva la giornata di riposo compensativo in aggiunta alla remunerazione della retribuzione accessoria;
6. **Art. 35 – Disciplina del lavoro agile (Smart working).** Si censura il mancato accoglimento della richiesta di inserire al comma 1, tra i motivi di esclusione, anche il personale in servizio in uffici aventi rilevanza politica e/o di rappresentanza politica;
7. **Art. 39 – Ferie e riposi solidali.** Si disapprova il mancato accoglimento della richiesta di inserire tra i motivi della previsione anche i coniugi o i parenti di primo grado, nella considerazione che l'elevata anzianità del personale in servizio non consente la concessione di tale istituto per carenza di beneficiari e, nella considerazione altresì che ciò non determina in ogni caso un onere contrattuale;

8. **Art. 41 – Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.** Si critica il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la previsione di cui al comma 2, lett. b) “non sono fruibili per frazione inferiore a una sola ora” con la frase “sono fruibili per il periodo che sarà rilevato dal sistema meccanizzato delle presenze”;
9. **Art. 62 – Distacco e mobilità interna per urgenti e indifferibili esigenze di servizio.** Si censura tutto l’articolo, perché in assenza di contrattazione e con la riorganizzazione delle strutture che determina un ambito di 50 chilometri, sarà possibile per l’Amministrazione attuare una mobilità selvaggia senza regole concertate;
10. **Art. 69 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.** Si censurano le previsioni dei commi 1, lett. a) e dei commi 9 e 12 che consentono di procedere ad assunzioni anche con rapporti di lavoro a tempo parziale trasformabili in tempo pieno, perché raggira i principi sanciti dal d.lgs. 165/2001 in materia di assunzione e non consente al personale in servizio di ruolo di partecipare alle selezioni con la riserva dei posti e/o con attribuzione di progressioni verticali;
11. **Art. 88 – Indennità di Amministrazione.** Si censura la scelta di determinare l’incremento dell’Indennità di Amministrazione riconducendola all’elemento perequativo del c.d. bonus Renzi, con la conseguenza che tali importi saranno riassorbiti dai futuri incrementi economici del prossimo triennio 2019/2021, così come previsto dalla L. 148/2018, incidendo pesantemente sugli aumenti del prossimo contratto che saranno decurtati degli stessi importi oggi erogati; In merito, la Corte dei Conti ha osservato che essendo tale incremento riconducibile, per stessa ammissione dell’ARAN Sicilia, all’elemento perequativo del c.d. bonus Renzi, ha chiesto che sia previsto il suo riassorbimento coi futuri incrementi economici relativi al triennio 2019/2021, così come previsto dalla L. 148/2018;
12. **Art. 93 - Differenziazione del premio individuale.** Non si condivide tale istituto, perché in assenza di un rinvio alla contrattazione dei criteri e delle modalità di individuazione dei soggetti da premiare, nei fatti pone nella libera discrezionalità del Dirigente Generale l’individuazione dei soggetti da gratificare, la quantificazione del premio e l’attribuzione di un salario accessorio senza alcun ancoramento a criteri oggettivi;
13. **Art. 99 – Trattamento di trasferta.** Non si condivide il mancato recepimento, per il personale addetto alle attività Ispettive, del trattamento di trasferta in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, così come previsto su tutto il rimanente territorio nazionale, del trattamento di missione di cui alle disposizioni contenute nell’art. 5, c. 2, del D. Lgs. n. 149/2015 e dall’art. 19 del DPCM 23.2.2016.

Il SIAD, inoltre, non ha condiviso:

- a) il rinvio della definizione del Sistema di Classificazione a dopo la ratifica del CCRL;
- b) la determinazione di economie per più di 8 milioni di euro, sui 43 destinati al rinnovo, che potevano finanziare la riclassificazione;
- c) il mancato investimento nel riconoscimento delle professionalità possedute dai dipendenti e delle mansioni superiori svolte;
- d) il mancato recupero del potere d’acquisto determinato da dodici anni di blocco contrattuale;
- e) il mancato finanziamento e l’attivazione dei profili evoluti C Super e D Super e la mancata istituzione dell’Area dei Direttivi;
- f) la ridicolaggine degli aumenti previsti per gli anni 2016 e 2017;
- g) il mancato finanziamento delle progressioni verticali previste dalla legge Madia;
- h) la mancata istituzione di indennità legate allo svolgimento di particolari funzioni professionali;
- i) i tagli economici operati su permessi, congedi, terapie salvavita e indennità varie.

(dott. Vincenzo Bustinto)



La Segreteria Generale  
(dott. Gaspare Di Pasquale)



(dott. Angelo Lo Curto)

